

REGOLAMENTO (CEE) N. 2920/93 DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 1993

che fissa il coefficiente uniforme di riduzione per la determinazione dei quantitativi di banane da assegnare a ciascun operatore delle categorie A e B nell'ambito del contingente tariffario per il secondo semestre 1993

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (¹), in particolare l'articolo 20,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1442/93 della Commissione, del 10 giugno 1993 (²), modificato dal regolamento (CEE) n. 2009/93 (³), ha stabilito le modalità d'applicazione del regime d'importazione delle banane nella Comunità;

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1442/93 ha fissato, per il secondo semestre 1993, il volume del contingente tariffario per le importazioni di banane di paesi terzi e di banane ACP non tradizionali, previsto dagli articoli 18 e 19 del regolamento (CEE) n. 404/93, a 665 000 tonnellate per gli operatori della categoria A e a 300 000 tonnellate per gli operatori della categoria B;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1443/93 della Commissione (⁴), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2396/93 (⁵), ha stabilito le misure transitorie per l'applicazione del regime di importazione delle banane nella Comunità nel 1993; che in applicazione dell'articolo 3 di detto regolamento le autorità competenti degli Stati membri calcolano, sulla base di verifiche e di controlli appropriati, i quantitativi di riferimento per gli operatori delle categorie A e B per il periodo 1989-1991; che in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 404/93 e dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1443/93, le autorità competenti stabiliscono il quantitativo da assegnare a ciascun operatore delle categorie suddette per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1993;

considerando che il totale dei quantitativi di riferimento così calcolati ammonta a 2 317 840,899 tonnellate per l'insieme degli operatori della categoria A e a 1 315 949,619 tonnellate per l'insieme degli operatori della categoria B; che occorre quindi applicare l'articolo 6

del regolamento (CEE) n. 1142/93 per rispettare il volume del contingente tariffario aperto per il secondo semestre 1993 e fissare per ciascuna categoria degli operatori suddetti il coefficiente uniforme di riduzione da applicare al quantitativo di riferimento di ogni operatore per determinare il quantitativo da assegnare a quest'ultimo per il secondo semestre 1993;

considerando che le comunicazioni fatte dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1442/93 relative, da un lato, all'importo complessivo dei quantitativi di riferimento attribuiti agli operatori da essi registrati e, d'altro lato, ai quantitativi complessivi di banane commercializzati da detti operatori per ciascuna funzione commerciale mettono in evidenza un doppio conteggio degli stessi quantitativi per la stessa funzione a vantaggio di operatori diversi in vari Stati membri; che le verifiche operate presso le autorità competenti in vari Stati membri hanno permesso di confermare tale constatazione e di valutare in maniera relativamente precisa il volume dei doppi conteggi imputabili ad un'applicazione non corretta dei criteri di determinazione delle funzioni che conferiscono il diritto di partecipare al contingente tariffario;

considerando che ove fossero presi in considerazione i dati succitati, comunicati da taluni Stati membri, dato il volume dei doppi conteggi sarebbe necessario stabilire in applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1442/93 un coefficiente uniforme di riduzione eccessivo, che penalizzerebbe gli operatori della categoria di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 404/93; che, per evitare rilevanti disparità di trattamento, pregiudizievole e difficilmente riparabili per taluni operatori, nonché per prevenire perturbazioni eventuali del regime del contingente tariffario, è opportuno stabilire il coefficiente di riduzione in base alle comunicazioni degli Stati membri, previa detrazione dei doppi conteggi valutati dalla Commissione;

considerando che il comitato di gestione della banana non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'ambito del contingente tariffario previsto dagli articoli 18 e 19 del regolamento (CEE) n. 404/93, il quantita-

(¹) GU n. L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1.

(²) GU n. L 142 del 12. 6. 1993, pag. 6.

(³) GU n. L 182 del 24. 7. 1993, pag. 46.

(⁴) GU n. L 142 del 12. 6. 1993, pag. 16.

(⁵) GU n. L 221 del 31. 8. 1993, pag. 9.